

**Accordo di Rete per la
Scuola Secondaria di Secondo grado in Ospedale
*SOScuola.2***

ACCORDO DI RETE

per l'attivazione di insegnamenti disciplinari specifici per indirizzi di studio rivolti agli alunni della Scuola Secondaria di II Grado ricoverati in media e lunga degenza presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA

tra

L' ISTITUTO PROPONENTE

LICEO DI STATO CARLO RINALDINI

Scuola Polo per l'Istruzione Domiciliare e Scuola Ospedaliera per la Regione Marche
con sede ad Ancona nella persona del Dirigente Anna Maria Alegi

e

GLI ENTI ADERENTI

- Istituto di Istruzione Superiore PODESTI-CALZECCHI-ONESTI *con sede ad Ancona nella persona del Dirigente Vinicio Cerqueti*
- Istituto di Istruzione Superiore SAVOIA-BENINCASA *con sede ad Ancona nella persona del Dirigente Alessandra Rucci*
- Istituto di Istruzione Superiore VANVITELLI-STRACCA-ANGELINI *con sede ad Ancona nella persona del Dirigente Maria Antonietta Vacirca*
- Istituto di Istruzione Superiore VOLTERRA-ELIA *con sede ad Ancona nella persona del Dirigente Patrizia Cuppini*
- Liceo Artistico E. MANNUCCI *con sede ad Ancona nella persona del Dirigente Giovanna Angelini*
- Liceo Scientifico GALILEO GALILEI *con sede ad Ancona nella persona del Dirigente Annarita Durantini*

previe delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto, le Istituzioni sopra elencate stipulano il presente atto.

VISTO

- l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone : ... “le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- l'art. 21 della Legge n.59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità giuridica alle istituzioni Scolastiche;
- la C.M. n.353 del 7 agosto 1998 che prevede l'istituzione del servizio scolastico nelle strutture ospedaliere
- l'art. 7, comma 2, del D.P.R. 275/ 99 consente espressamente l'adozione di accordi di rete tra diverse Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90;
- la nota prot. n. 696 del 25 agosto 2003, avente per oggetto Progetto di Ricerca “La scuola in ospedale come laboratorio per le innovazioni nella didattica e nell'organizzazione” – Anno Scolastico 2003/2004;
- il Protocollo d'Intesa del 24 ottobre 2003 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero della Salute “Tutela del diritto alla salute e allo studio dei cittadini di minore età, affetti da grave patologie, attraverso il servizio di istruzione domiciliare”;
- gli esiti del workshop nazionale sulla scuola in ospedale e a domicilio (18 – 20 marzo 2015) e avvio del percorso per la definizione di Linee guida nazionali;
- il decreto prot. n. 17141 del 22 ottobre 2015 dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche che individua il Liceo di Stato Carlo Rinaldini di Ancona Scuola Polo in Ospedale per la regione Marche;

CONSIDERATO

- che dall'anno 1992 è attiva la Scuola Ospedaliera presso l'Ospedale Pediatrico G. Salesi di Ancona e che detto servizio dapprima rivolto alla sola Scuola Primaria è stato ampliato dall'anno 2001 con la Scuola Secondaria di I grado e dall'anno 2013 con la Scuola dell'Infanzia;
- che negli aa.ss. 2014/2015 e 2015/2016 gli alunni seguiti dalla Scuola in Ospedale risultano essere:

	Infanzia	Primaria	Sec. I grado	Sec. II grado	
a.s. 2014/2015	485	744	378	151	
a.s. 2015/2016 <i>dati aggiornati al 20/2/2016</i>	315	454	230	134	

- l'urgenza di assicurare anche agli studenti di Secondaria di II grado ricoverati il diritto allo studio;

SI CONVIENE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse e i successivi richiami normativi costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo.

ART. 2 - DENOMINAZIONE

E' istituito il collegamento in rete fra le Istituzioni Scolastiche suddette che prende il nome di "Rete per la Scuola Secondaria di Secondo grado in Ospedale" - *SOScuola.2*.

ART. 3 – FINALITÀ

Il presente accordo ha lo scopo di realizzare iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica rivolte a giovani pazienti ricoverati per mantenere relazioni socio affettive e scolastiche.

ART. 4 - OGGETTO

Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche, che vi aderiscono col proprio personale docente, per l'attuazione di iniziative comuni volte a garantire il diritto all'istruzione e all'educazione agli studenti frequentanti la Scuola Secondaria di II Grado ai quali la malattia impedisce di poter frequentare le lezioni.

Art. 5 - DURATA

Il presente accordo ha durata di 1 anno e può essere rinnovato alla scadenza.

ART. 6 - SCUOLA CAPOFILA

Il Liceo DI STATO CARLO RINALDINI di Ancona assume il ruolo di Scuola Capofila della rete.

ART. 7 - FUNZIONI DELLE SCUOLE IN RETE

Le scuole che aderiscono al presente accordo si impegnano a :

- a) deliberare ed inserire nel PTOF il progetto di scuola in ospedale;
- b) individuare, annualmente, uno o più docenti disposti ad effettuare insegnamento in ospedale, in orario aggiuntivo;
- c) individuare, annualmente, uno o più studenti -che abbiano raggiunto la maggiore età- disposti a fornire "tempo studio" per gli studenti ospedalizzati. Tale attività sarà riconosciuta come credito formativo;
- d) comunicare annualmente al referente della scuola capofila i nominativi dei docenti di cui al precedente punto b, i nominativi degli studenti di cui al punto c e quello del referente d'Istituto del progetto.

ART. 8 - PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA'

Il Liceo di Stato Carlo Rinaldini, tramite l'attività dell'insegnante referente di progetto, si impegna a organizzare la rete, definendo i **tempi e i modi** in cui si svolgerà l'attività.

Prioritariamente si impegna a gestire i progetti della scuola in ospedale per quanto riguarda il settore della Secondaria di II Grado.

Il docente referente del progetto della scuola capofila coordina gli interventi articolandoli come di seguito:

- accoglienza del nuovo alunno
- contatti con la scuola di provenienza e con l'insegnante coordinatore del consiglio di classe per rilevazione delle necessità didattiche ed elaborazione del progetto
- contatti con le scuole della rete e individuazione dei docenti necessari allo svolgimento del progetto
- attivazione delle attività di insegnamento
- invio di relazioni riassuntive del lavoro svolto alla scuola di provenienza
- contatti e collaborazione con i medici del reparto, personale paramedico, psicologi, famiglia.

ART. 9 - RISORSE FINANZIARIE

Finanziamenti ministeriali appositamente dedicati.

ART. 10 - NORME FINALI

L'accordo viene inviato alle scuole aderenti per la relativa pubblicazione all'albo e per il deposito presso la segreteria della scuola, dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda all'ordinamento generale in materia di istruzione e alle norme che regolano il rapporto di lavoro nel comparto scuola.

Le istituzioni scolastiche aderenti alla rete dovranno altresì garantire, ai sensi e per gli effetti del D.l.vo n. 196 del 30/6/2003 e del D.M. n. 305 Del 07/12/2006 (norme in materia

di protezione dei dati personali), che i dati personali forniti o acquisiti saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della citata normativa) esclusivamente per le finalità connesse agli adempimenti richiesti per l'esecuzione degli obblighi di cui al presente accordo.

Art.11 - Allegati

Allegati al presente accordo risultano gli atti deliberativi di seguito elencati che ne costituiscono parte integrante:

- 1) Delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto... in data...
- 2) ...
- 3) ...
- 4) ...
- 5) ...
- 6) ...
- 7) ...

Luogo e data,

Letto, confermato e sottoscritto:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____